



COMUNE DI POGNO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA, IL BENESSERE E LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEL COMUNE DI POGNO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
<i>articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>articolo 2 - Principi e finalità</i>	<i>4</i>
<i>articolo 3 - Competenze del Sindaco</i>	<i>4</i>
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>articolo 4 - Definizioni ed ambito di applicazione</i>	<i>5</i>
<i>articolo 5 - Detenzione di animali</i>	<i>6</i>
<i>articolo 6 - Animali pericolosi.....</i>	<i>6</i>
<i>articolo 7 - Divieti generali.....</i>	<i>6</i>
<i>articolo 8 - Abbandono di animali.....</i>	<i>8</i>
<i>articolo 9 - Detenzione di animali in proprietà privata</i>	<i>8</i>
<i>articolo 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli</i>	<i>9</i>
<i>articolo 11 - Avvelenamento di animali</i>	<i>10</i>
<i>articolo 12 - Vendita e toelettatura di animali vivi.....</i>	<i>10</i>
<i>articolo 13 - Mostre, fiere, esposizioni e attività circensi e/o itineranti con presenza di animali da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino.....</i>	<i>11</i>
TITOLO III – CANI	11
<i>articolo 14 - Divieto di detenzione a catena.....</i>	<i>11</i>
<i>articolo 15 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche o ad uso pubblico.....</i>	<i>12</i>
<i>articolo 16- Aree sgambamento cani.....</i>	<i>12</i>
<i>articolo 17 - Accesso di animali negli esercizi, uffici e mezzi di trasporto.....</i>	<i>13</i>
<i>articolo 18 - Obbligo di raccolta delle deiezioni canine</i>	<i>13</i>
<i>articolo 19 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.....</i>	<i>13</i>
<i>articolo 20 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio</i>	<i>14</i>
<i>articolo 21 - Obbligo di rendere informazioni</i>	<i>14</i>
TITOLO IV – GATTI.....	14
<i>articolo 22 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.....</i>	<i>14</i>
<i>articolo 23 - Colonie feline e gatti liberi</i>	<i>14</i>
<i>articolo 24 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio</i>	<i>15</i>
<i>articolo 25 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi</i>	<i>15</i>
<i>articolo 26 - Detenzione dei gatti di proprietà</i>	<i>15</i>
<i>articolo 27 - Sterilizzazioni</i>	<i>16</i>
<i>articolo 28 - Cantieri</i>	<i>16</i>
<i>articolo 29 - - Custodia gatti randagi.....</i>	<i>16</i>
TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....	16
<i>articolo 30 - - Fauna selvatica</i>	<i>16</i>
<i>articolo 31 - - Fauna esotica.....</i>	<i>17</i>
TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI	17

articolo 32 -	- Popolazione di <i>Columba livia</i> varietà domestica	17
articolo 33 -	Detenzione di volatili ed animali acquatici.....	17
articolo 34 -	Api e insetti impollinatori.....	18
articolo 35 -	Rondini, balestrucci e rondoni - Pipistrelli	18
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....		18
articolo 36 -	Sanzioni	18
articolo 37 -	- Vigilanza	18
APPENDICE NORMATIVO		20
NORMATIVA NAZIONALE		20
dal Codice Penale : LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare - TITOLO IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali. 20		
dal Codice Penale : LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare - TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio		21
dal Codice Penale : LIBRO TERZO – delle contravvenzioni in particolare- - TITOLO I – delle contravvenzioni di polizia 22		
L. 14 agosto 1991, n. 281. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.....		26
dal D.Lgs. 285/1992 Nuovo codice della Strada		28
MINISTERO DELLA SALUTE Ordinanza 28 maggio 2015 (estratto in materia di rinvenimento di animali da pascolo) 31		
NORMATIVA REGIONALE		32
Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 "Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali"		32
Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 novembre 2012, n. 11/R. Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici."		39
Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 - "Tutela e controllo degli animali da affezione"		64
Regolamento 11 novembre 1993, n. 2 (D.C.R. 697/1993 - D.P.G.R. 4359/1993). "Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione"		68
Legge regionale n. 18 del 19 luglio 2004 (Vigente dal Legge regionale n. 18 del 19 luglio 2004 - "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)"		73
Legge regionale n. 27 del 4 novembre 2009 "Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale".....		77

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la tutela e il benessere degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. In particolare il Regolamento ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica e ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.

articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Pogno nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi tutela le specie animali, in conformità a principi etici e morali, e riconosce alle stesse il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile.
2. Il Comune di Pogno individua nella tutela delle specie animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.
3. Il Comune di Pogno, per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.
4. Il Comune di Pogno in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.
5. Il Comune di Pogno, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
6. Il Comune di Pogno promuove, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato e altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della corretta convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria comunità ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali

articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
4. Il Sindaco, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla tutela degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 4 - Definizioni ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applica a tutte le specie animali presenti sul territorio comunale; restano salve le norme contenute nella legislazione specifica.

- a) **Ecosistema:** ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.
- b) **Animale d'affezione o da compagnia:** ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e delle Leggi n. 150 del 7.2.1992 (e relativo D.M. attuativo) e n. 213 del 3.7.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
- c) **Deiezioni:** escrementi.
- d) **Caratteristiche etologiche:** caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.
- e) **Colonia felina:** gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario ASL.
- f) Per "gatto libero" si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono soggetti alla tutela del Sindaco. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
- g) **Gattara/gattaro:** persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.
- h) **Commercio relativo ad animali da compagnia:** qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
- i) **I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni e i circhi :** rientrano nella definizione di *concentrazione di animali* e quindi devono sottoporsi alla vigilanza dei Servizi Veterinari.
- j) **Animali da reddito in allevamento a carattere familiare:** specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente a uso proprio, per il consumo in ambito familiare;

- k) **Vivere in stato di cattività:** vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.
- l) **Specie aviarie:** volatili.
- m) **Animali omeotermi:** animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.
- n) **Fauna selvatica:** tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; per quanto riguarda la fauna selvatica.
- o) **Fauna autoctona:** animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.
- p) **Fauna alloctona:** animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.
- q) **Stabulazione:** luogo di stazionamento di animali.
- r) **Malattie zoonosiche:** malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.
- s) **Malattie infestive:** malattie provocate da parassiti.
- t) **Ectoparassiti:** parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.

articolo 5 - Detenzione di animali

1. Il proprietario e chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere, dovrà assicurare buone condizioni di detenzione, averne cura e rispettare tutte le norme dettate dalle normative vigenti in materia.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il proprietario e/o detentore di animali è responsabile della riproduzione degli stessi, nonché della custodia della salute del benessere dei cuccioli.
4. Le associazioni protezioniste che abbiano in affidamento animali devono provvedere al contenimento delle nascite con gli opportuni interventi di sterilizzazione sugli stessi.
5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.

articolo 6 - Animali pericolosi

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non trasportati su idonei veicoli, con l'adozione di tutte le precauzioni atte ad impedire la fuga ed a scongiurare pericolo e danno alle persone.
2. Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti con le zampe e gli artigli.

articolo 7 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato sopprimere animali di affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento dovrà essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario ed esclusivamente per motivazioni sanitarie.
3. E' vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva aerazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie e all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, oltre a quanto previsto dal D.P.G.R. 4359 dell'11/11/1993, nel caso dei cani, il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e dotato di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso sui tre lati ed avere piano rialzato da terra e, ove non posto in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotato di una adeguata tettoia; non dovrà essere in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. E' vietato tenere animali in luoghi isolati e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato rinchiuderli permanentemente in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ogni tipo di addestramento che porti ad esaltare l'aggressività dei cani.
8. E' vietato detenere, addestrare animali appartenenti a fauna selvatica fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque offrire in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo ad esclusione di attività commerciali già autorizzate. E' parimenti vietato cedere animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, su veicoli o in parti di essi sprovvisti di finestrature e ventilazione.
12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie protette ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione spinti da motore o altra energia non umana in movimento su terra ed acqua. Nelle fasi di conduzione dell'animale su veicoli è d'obbligo l'uso della pettorina in luogo del collare.
15. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima di 60 giorni .
16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici e per motivi sanitari nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente. E' consentita la temporanea detenzione di cani randagi al fine di facilitare le attività di recupero da parte della pubblica amministrazione.
17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi diversi dalla tutela della salute dell'animale la cui necessità è certificata da medico veterinario..
18. E' vietato strappare o manomettere cartelli e/o comunicati della Civica Amministrazione, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
19. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Pogno, la pratica dell'accattonaggio utilizzando animali allo scopo di impietosire, ovvero meramente accompagnati da animali in evidente stato di cattiva salute. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 50,00.

articolo 8 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi animale in qualunque parte del territorio e in qualsiasi tipologia di corpo idrico. Resta consentita la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona, provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
2. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
3. E' vietato aizzare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

articolo 9 - Detenzione di animali in proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che possano essere causa di lesioni e che l'animale possa oltrepassarle ed arrecare danni a cose, persone ed animali. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
2. I cani possono essere tenuti liberi nelle proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
3. Nei predetti luoghi o proprietà private ove presenti animali potenzialmente aggressivi per indole o mole deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 50,00
4. Nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, cortili, ballatoi, vani scale, aree comuni condominiali ecc., ai quali possano accedere persone estranee alla proprietà dei cani, questi debbono essere tenuti al guinzaglio.

5. Negli alloggi ove sono detenuti animali dovranno essere garantiti spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Tali abitazioni dovranno avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
6. La detenzione degli animali deve comunque evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari e garantire la quiete del vicinato oltre a rispettare i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile e le prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana.
7. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a 5 unità oppure di gatti superiore a 10 unità (con esclusione dei cuccioli lattanti per un periodo di tempo non superiore a 2 mesi per l'allattamento) per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'ASL.
8. Nei centri abitati è vietato tenere animali da stalla e da cortile, nonché suini e allevamenti di cani. Deroche possono essere concesse dall'Amministrazione comunale solo per circostanziate motivazioni e comunque previo assenso favorevole di altre Aziende e Enti eventualmente interessati o competenti. . Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
9. Per quanto riguarda la detenzione di specie avicole, ai fini della prevenzione delle malattie epidemiche, essa deve essere previamente comunicata al Comune allegando una descrizione del pollaio, la sua posizione e la distanza dalle abitazioni che non deve essere inferiore a 10 metri. Il presente comma si applica per i nuovi pollai ed eventuali ampliamenti degli esistenti.
10. E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
11. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per animali.
12. E' vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale limitatamente a frazioni o borghi prevalentemente rurali.

articolo 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di sporgersi con la testa o con parte del corpo dall'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque garantire il benessere dell'animale durante il trasporto ed eventuale sosta mediante:- aerazione del veicolo e in caso di necessità con la somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. È vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle temperature eccessive, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

articolo 11 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, diserbo selettivo che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, utilizzando preferibilmente diserbanti ecologici e affiggendo cartelli di avviso nei luoghi interessati e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

articolo 12 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere provvisti di adeguata aerazione, idonei sotto il profilo igienico secondo le normative vigenti.
2. Gli animali ammalati o sospetti tali dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Agli animali ammalati deve essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati in idonee condizioni igieniche, facilmente lavabili e disinfettabili. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
3. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta e di agevole e completo dispiegamento delle ali. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00 per animale mal detenuto.
4. Deve essere sempre garantita la disponibilità di acqua pulita e di cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
5. Anche in caso di periodi di chiusura dell'attività agli animali deve essere assicurato:
 - a. nelle ore notturne l'oscuramento da fonti luminose esterne
 - b. la somministrazione di cibo acqua
 - c. la giusta illuminazione
 - d. una visita di controllo sul benessere animale da parte di personale qualificato almeno ogni 12 ore

Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00

6. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
7. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina all'irradiazione solare diretta; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura; dovrà essere garantita all'interno delle strutture posizionate in vetrina una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
8. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
9. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

articolo 13 - Mostre, fiere, esposizioni e attività circensi e/o itineranti con presenza di animali da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni, raduni di animali e attività circensi con presenza di animali sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti Servizi veterinari relativamente all'igiene e al benessere degli animali secondo quanto previsto dalle normative Regionali vigenti. L'istanza, presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, dovrà contenere ed evidenziare: tipologia e durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, loro provenienza, e relative specie e razze, spazi adibiti al ricovero, attività ed isolamento sanitario con relativa planimetria, assolvimento delle prescrizioni veterinarie, indicazione di un medico veterinario prontamente reperibile corredata da sua accettazione dell'incarico. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00.

TITOLO III – CANI

articolo 14 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
3. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo e dei collari elettrici/elettronici. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00

articolo 15 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche o ad uso pubblico

1. Ai soli animali non pericolosi accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e/o ad uso pubblico. In tali luoghi i cani vanno condotti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1 metro e mezzo, e il proprietario e /o detentore dovrà essere anche munito di apposita museruola, da applicare su richiesta degli agenti di Polizia o delle Autorità competenti o d'iniziativa in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai tre mesi di età non hanno l'obbligo della museruola. L'accesso con animali pericolosi è punito con una sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di € 200,00
2. Per motivi di igiene e sicurezza urbana, su ordine anche meramente verbale degli agenti di Polizia o dell'Autorità, il conduttore dovrà immediatamente allontanare gli animali dal luogo pubblico. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
3. È vietato consentire l'accesso degli animali nei cimiteri.
4. Il divieto di cui al precedente comma e per le aree che venissero individuate e determinate con provvedimento sindacale, esplica i propri effetti dal momento della collocazione di idonea segnaletica che lo pubblicizzi.

articolo 16- Aree sgambamento cani

1. Il Comune può organizzare appositi spazi recintati da destinarsi allo sgambamento cani definite di seguito come aree, determinandone il numero massimo dei cani contemporaneamente ammessi.
2. Nel limite di capienza determinato ai sensi del comma 1, è consentito l'accesso alle aree soltanto ai conduttori ultrasedicenni con un numero massimo di tre cani. I conduttori minori di sedici anni potranno accedervi soltanto se accompagnati da un esercente la potestà genitoriale/tutore. All'interno delle aree i cani possono essere lasciati liberi purché sotto il diretto controllo del rispettivo conduttore che deve sempre essere soggetto idoneo.
3. I singoli conduttori devono verificare preventivamente che nell'area non ci siano cani incompatibili e, ove ve ne fossero, allontanarsi con il proprio/i. I conduttori devono altresì mantenere la piena, continua e assoluta padronanza sul cane/cani condotto/i.
4. È vietato accedere all'area con cani dichiarati a rischio elevato di aggressività.
5. È consentito l'accesso alle aree solo con cani identificati mediante microchip o tatuaggio, regolarmente registrati all'anagrafe canina e che abbiano eseguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa.
6. È vietato l'accesso alle femmine di cane nel periodo del calore.
7. È vietato svolgere qualsiasi attività di addestramento diversa da quelle meramente ludiche ed educative alla convivenza.
8. Coloro che entrano nell'area di sgambamento devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.
9. All'interno delle aree è vietato nutrire i cani o abbandonarvi cibo, è altresì vietato consumarvi alimenti.

10. È vietato introdurre veicoli nelle aree.

articolo 17 - Accesso di animali negli esercizi, uffici e mezzi di trasporto

1. Nel caso specifico del trasporto su taxi e ncc, i conducenti degli stessi hanno facoltà di rifiutare il trasporto di animali sul loro mezzo, con eccezione dei cani guida per non vedenti.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Gli animali devono altresì essere sempre tenuti al guinzaglio e custoditi in condizioni tali da non nuocere a persone o ad altri animali.
4. Nel caso in cui i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio o ufficio pubblico, dovranno essere custoditi da persona idonea.
5. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno accesso salvo diversa autorizzazione dei responsabili della struttura.

articolo 18 - Obbligo di raccolta delle deiezioni canine

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali nell'accompagnamento degli stessi in aree pubbliche o ad uso pubblico hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico smaltendole quali rifiuti urbani, nonchè di adoperarsi per limitare il lordamento di beni pubblici o di terzi dall'urina emessa dagli animali stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 50,00.
2. I proprietari e/o detentori di cani nell'accompagnamento dei propri animali dovranno essere comunque sempre in possesso, a prescindere da qualunque eventuale precedente utilizzo, di paletta e/o sacchetto per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 50,00.
3. A semplice richiesta degli organi di controllo è fatto obbligo a chiunque ne sia obbligato, di comprovare il possesso delle dotazioni di cui al comma precedente comma, esibendole. Il rifiuto equivale alla mancanza delle stesse.
4. Gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 non operano nei confronti delle persone non vedenti, ipovedenti, diversamente abili.

articolo 19 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sul territorio comunale sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere stati condotti presso il Canile Sanitario con cui il Comune di Pogno è convenzionato, sono restituiti al proprietario e/o detentore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale che a sua volta attiva il servizio pubblico di accalappiamento animali per

il recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi e/o vaganti abbandonati ritrovati sul territorio comunale se non per facilitare le attività di recupero da parte del personale incaricato dal Comune.

3. I cani non tatuati e/o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali l'Amministrazione Civica e il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria locale potrà effettuare verifiche in merito alla corretta gestione e al benessere dell'animale. Trascorso tale termine, l'adozione dell'animale sarà considerata definitiva.
4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Civica Amministrazione può attivare anche controlli preventivi.
5. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospitati presso strutture esterne ai canili e per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

articolo 20 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

articolo 21 - Obbligo di rendere informazioni

Il proprietario e/o detentore di un cane ha l'obbligo di dimostrare l'iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina regionale, su richiesta della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine e del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. Il proprietario e/o detentore dell'animale dovrà presentare il certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuta identificazione con microchip entro 7 gg dalla data di invito dell'organo di vigilanza.

TITOLO IV – GATTI

articolo 22 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati ai sensi delle normative vigenti. Episodi di maltrattamento e/o uccisione potranno essere oggetto di esposto alle Autorità competenti.

articolo 23 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia e/o di singoli gatti

presenti nella stessa, il Servizio Veterinario potrà proporre lo spostamento della colonia previa individuazione di luogo idoneo al trasferimento e delle modalità operative dello stesso.

3. L'attività di gestione delle colonie feline e/o di gatti liberi a cura dei volontari delle Associazioni di protezione animali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie al fine di non arrecare inconvenienti e garantendo il decoro delle aree interessate, asportando gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione; il cibo non consumato e le deiezioni
4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline censite potranno essere disposte dalla Civica Amministrazione o dalle Associazioni affidatarie delle colonie, previa autorizzazione, cuccie per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini

articolo 24 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline presenti sul territorio comunale sono censite dal Comune di Pogno a seguito delle verifiche effettuate dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con le Associazioni di protezione animali affidatarie convenzionate/affidatarie.

articolo 25 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Pogno, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita delle Associazioni di protezione animali operative sul territorio comunale che si adoperano attraverso i propri volontari per la cura e il sostentamento dei gatti.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le corrette norme igienico-sanitarie del suolo pubblico e privato relativamente alle aree adibite ed utilizzate per l'alimentazione dei gatti, evitando che rimangano in loco residui di alimenti al termine del consumo dei pasti e provvedendo alla eventuale adeguata pulizia.

articolo 26 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato all'interno dell'abitazione segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari e/o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

articolo 27 - Sterilizzazioni

Nei casi previsti dalla normativa vigente il Comune di Pogno concorre al sostegno delle Associazioni di volontariato operative sul territorio comunale, che avviano campagne di sterilizzazione dei gatti liberi presenti nelle colonie feline censite.

articolo 28 - Cantieri

I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo,

di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline devono segnalarne la presenza al Comune o alle Associazioni operanti sul territorio, prima dell'inizio dei lavori, ed individuare altra idonea collocazione.

articolo 29 - - Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti e Associazioni di volontariato il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo di gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

articolo 30 - - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale e migratoria presente sul territorio urbano, salvaguardandone gli habitat, anche attraverso una costante attività di tutela del patrimonio verde di alberi e siepi.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
7. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

articolo 31 - - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43 e L.R. n.6 del 18/02/2010.

2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei, tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

articolo 32 - - Popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree pubbliche o private dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a. pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b. interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, ecc.).Ogni intervento dovrà rispettare le regole di tutela degli animali presenti.
2. Nelle aree urbanizzate è fatto divieto di distribuire eo abbandonare cibo ai colombi.

articolo 33 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche agli uccelli ornamentali, uccelli da gabbia o da voliera ed agli animali acquatici, le norme relative alla tutela e benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia/voliera non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione e la temperatura dell'acqua idonei.

articolo 34 - Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo

allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

articolo 35 - Rondini, balestrucci e rondoni - Pipistrelli

1. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. . Per la violazione al presente comma è previsto il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00
2. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e le iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

articolo 36 - Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.
2. Ove non diversamente previsto, ai sensi dell'art. 16 c.2 della L.689/1981 è previsto il pagamento in misura ridotta di € 100,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni del presente regolamento
3. .In caso di reiterazione di violazioni al presente regolamento, specifica o della stessa indole, commessa in un quinquennio, la relativa sanzione prevista per il pagamento in misura ridotta è raddoppiata. La reiterazione non opera in caso di pagamento in misura ridotta.

Con provvedimento sindacale viene disposta l'esecuzione dei necessari interventi di conformazione al presente regolamento. In caso di inottemperanza entro il termine imposto o per indifferibili esigenze il Sindaco dispone l'esecuzione d'ufficio degli interventi di cui al precedente paragrafo, con rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati.

articolo 37 - - Vigilanza

1. Sono incaricati a far rispettare il presente tutti i soggetti in possesso della qualifica di Agente e/o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e inoltre, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

APPENDICE NORMATIVO

Di seguito si riportano in estratto i principali testi normativi disciplinanti la materia di cui al presente regolamento vigenti al momento della sua approvazione.

NORMATIVA NAZIONALE

dal Codice Penale : LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare - TITOLO IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali.

Articolo n. 544 bis

Uccisione di animali.

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Articolo n. 544 ter **Maltrattamento di animali.**

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Articolo n. 544 quater **Spettacoli o manifestazioni vietati.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Articolo n. 544 quinquies **Divieto di combattimenti tra animali.**

1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Articolo n. 544 sexies Confisca e pene accessorie .

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

dal Codice Penale : LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare - TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio

Articolo n. 636

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

1. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da 10 euro a 103 euro.

2. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da 20 euro a 206 euro.

3. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 51 euro a 516 euro .

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa .

Articolo n. 638

Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria .
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno .

Articolo n. 639 bis

Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

1. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico

dal Codice Penale : LIBRO TERZO – delle contravvenzioni in particolare- - TITOLO I – delle contravvenzioni di polizia

Articolo n. 659

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro .
2. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Articolo n. 672

Omessa custodia e mal governo di animali.

1. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'ammenda da 25 euro a 258 euro.
2. Alla stessa pena soggiace:
 - 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
 - 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone .

Articolo n. 727

Abbandono di animali.

1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Articolo n. 727 bis

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L. 4-11-2010 n. 201 -Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Art. 4. (*Traffico illecito di animali da compagnia*).

1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del *regolamento (CE) n. 998/2003* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003¹, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del *regolamento (CE) n. 998/2003* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al *regio decreto 28 maggio 1931, n. 601*, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del

¹ Ora sostituito dal reg. CE 12-06-2013 n° 576/2013 abrogato a sua volta dall'art. 270, paragrafo 2, Regolamento 9 marzo 2016, n. 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021.

Allegato I Specie di animali da compagnia

PARTE A

Cani (*Canis lupus familiaris*)

Gatti (*Felis silvestris catus*)

Furetti (*Mustela putorius furo*)

PARTE B

Invertebrati [escluse le api e i bombi contemplati dall'articolo 8 della direttiva 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei di cui, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e lettera e), punto iii), della direttiva 2006/88/CE].

Animali acquatici ornamentali quali definiti all'articolo 3, lettera k), della direttiva 2006/88/CE ed esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva dal suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Anfibi

Rettili

Uccelli: esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE.

Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti «lagomorfi» nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.]

Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 5. (*Introduzione illecita di animali da compagnia*).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003² del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003³ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Art. 6. (*Sanzioni amministrative accessorie*).

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

Art. 7. (*Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative*).

² Ora sostituito dal reg. CE 12-06-2013 n° 576/2013 abrogato a sua volta dall'art. 270, paragrafo 2, Regolamento 9 marzo 2016, n. 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021

³ Ora sostituito dal reg. CE 12-06-2013 n° 576/2013 abrogato a sua volta dall'art. 270, paragrafo 2, Regolamento 9 marzo 2016, n. 2016/429, a decorrere dal 21 aprile 2021

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al *decreto legislativo n. 285 del 1992*, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.
5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

L. 14 agosto 1991, n. 281. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

1. Principi generali.

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. Competenze delle regioni.

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
 - a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
 - b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. Competenze dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti (4).
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

5. Sanzioni.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. Comma abrogato dall'art. 4, L. 20 luglio 2004, n. 189
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8 .

...omissis...

dal D.Lgs. 285/1992 Nuovo codice della Strada :

Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
6. **Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.**
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
10. **Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.**

Art. 183 Circolazione dei veicoli a trazione animale

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100

Art. 184 Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169 .

Art. 189 Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione

di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 ad euro 1.184 . In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. .

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338 .

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 ad euro 1.658 . Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 331 .

MINISTERO DELLA SALUTE Ordinanza 28 maggio 2015 (estratto in materia di rinvenimento di animali da pascolo)

Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. (15A04879)

(G.U. Serie Generale , n. 144 del 24 giugno 2015)

Art. 9 Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente

... omissis ...

10. Il Servizio veterinario, nel caso in cui verifichi la persistenza nei pascoli del territorio di competenza di animali senza proprietario, dispone la loro cattura e sequestro, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilit  del Comune.

11. La disposizione di cui al comma 10 si applica anche ai casi in cui il proprietario di capi allevati allo stato brado permanente dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario.

NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 "Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali".

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale garantisce loro le migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro stato di cattività, ne regola la detenzione, l'allevamento ed il commercio e informa la popolazione sulle caratteristiche, le necessità e lo stato di conservazione delle varie specie.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

Art. 3. (Riconoscimento delle specie esotiche)

1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui all'articolo 1, la Commissione regionale di cui all'articolo 14, nel rispetto delle norme statali e comunitarie vigenti in materia, stabilisce modalità per il riconoscimento delle specie esotiche.

Art. 4. (Autorizzazione alla detenzione)

1. I possessori di animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio .

2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di identificazione e di legittima provenienza che ne consentano l'identificazione anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

4. L'idoneità alla detenzione, viene valutata dal medico veterinario dell'ASL competente per territorio all'atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonché che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali.

5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma 1, è presentata dall'avente titolo entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

Art. 5. (Disciplina della detenzione)

1. I detentori degli animali esotici di cui all'articolo 1, sono tenuti a garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e fisiologiche.

2. Agli animali devono comunque essere sempre garantite le seguenti condizioni:

a) possibilità di movimento anche con l'arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;

b) confortevole area di riposo;

c) isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell'apparato uditivo;

d) non vicinanza con animali competitori;

- e) assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi periodi e per la tutela della salute dell'animale;
 - f) alimentazione idonea alla specie, alla salute ed età degli animali.
3. In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli animali detenuti, i detentori sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
 4. I detentori sono altresì tenuti a denunciare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio la morte per qualsiasi causa degli animali detenuti.
 5. La soppressione di animali esotici deve essere attuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.
 6. I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 6. (Autorizzazione all'allevamento e al commercio)

1. Ai fini della presente legge per allevamento s'intende il possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per la procreazione di prole mantenuta, in condizioni stabili e continuative nel tempo, in apposite strutture aventi i requisiti di cui all'articolo 7.
2. L'allevamento ai fini del commercio di animali di cui all'articolo 1, è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del sindaco del comune in cui l'attività si svolge, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di attestato di idoneità di cui all'articolo 7, comma 3.
3. L'allevamento non a fini commerciali è subordinato al rilascio di autorizzazione, da parte del sindaco del comune sede di allevamento, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
4. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento od il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
5. Nella domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è necessario indicare, per i casi di cessazione dell'attività, i centri o gli allevamenti convenzionati per l'acquisizione degli animali presenti al momento della cessazione nel rispetto delle esigenze di benessere delle specie interessate.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, è subordinato al parere favorevole rilasciato dalla Commissione regionale di cui all'articolo 14, previa verifica delle condizioni di allevamento di cui all'articolo 7.
7. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali in via di estinzione.

Art. 7. (Condizioni per l'allevamento e il commercio)

1. Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologiche-comportamentali degli animali per i quali viene richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6.
2. L'attività di commercio di animali esotici deve svolgersi in modo tale da ridurre al minimo possibili stati di malessere degli animali stessi. A tal fine sono da evitare i casi di sovraffollamento delle voliere, dei terrari e delle altre strutture di detenzione, nonché la permanenza degli animali stessi per periodi prolungati.
3. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, gli allevatori ed i commercianti sono tenuti ad acquisire apposito attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9.
4. Considerate le estreme diversità nelle esigenze di benessere, la Commissione regionale di cui all'articolo 14, fornisce ai Servizi veterinari delle ASL le necessarie linee guida per la corretta valutazione delle condizioni di mantenimento indicate al comma 2.
5. I Servizi veterinari delle ASL competenti effettuano attività di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 8. (Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori)

1. Gli allevamenti e gli esercizi commerciali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio veterinario delle ASL competenti, per annotare, entro ventiquattro ore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche.
2. La corretta tenuta del registro di cui al comma 1, viene verificata dal Servizi veterinari competenti con cadenza almeno trimestrale.
3. Il registro è composto da fogli o pagine progressivamente numerate.
4. Le registrazioni possono effettuarsi anche con sistemi informatici a condizione che vengano utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo vidimati dal competente Servizio veterinario. Resta fermo l'obbligo di stampa e aggiornamento entro le ventiquattro ore.

Art. 9. (Corsi di formazione)

1. I commercianti e gli allevatori, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla regione.
2. I corsi sono principalmente indirizzati a fornire conoscenze inerenti a:
 - a) principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabile per il corretto governo degli animali;
 - b) norme e disposizioni che regolano il benessere degli animali.
3. Le modalità di organizzazione e attuazione dei corsi sono stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 10. (Parchi faunistici)

1. I gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e zoo-safari, fatti salvi gli adempimenti previsti da norme comunitarie e nazionali vigenti inerenti le specie selvatiche, sono tenuti a far pervenire entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, alla Commissione regionale di cui all'articolo 14, una relazione annuale contenente:
 - a) il numero e le specie degli animali ospitati;
 - b) gli acquisti e le cessioni specificandone la provenienze e la destinazione;
 - c) le nascite e le morti;
 - d) gli standard di spazi adibiti alla detenzione degli animali;
 - e) le modalità di assolvimento degli interventi sanitari specialistici in materia veterinaria.
2. Per quanto attiene alle nascite e alle morti, i titolari delle strutture sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
3. Al fine di garantire il benessere animale e le condizioni etologico-comportamentali, la Commissione regionale di cui all'articolo 14 interviene, in caso di animali classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente, imponendo, ai titolari delle strutture, piani di gestione per il contenimento del numero delle nascite in cattività.

Art. 11. (Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)

1. I comuni, nell'ambito dei procedimenti amministrativi per il rilascio della concessione del plateatico ai titolari di circhi mostre e spettacoli viaggianti, sono tenuti ad acquisire il preventivo nulla osta del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio per gli opportuni adempimenti igienico sanitari.
2. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti, ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1, sono tenuti a far pervenire ai comuni, almeno quindici giorni prima, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.
3. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il comune dovrà specificare all'atto del rilascio della concessione del plateatico il divieto o l'autorizzazione ad

effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

4. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 12. (Recupero di animali esotici)

1. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori addetti alla vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 6 e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui all'articolo 14, l'emissione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione e avente le caratteristiche ed i requisiti stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 13. (Informazione ed educazione)

1. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni animaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale, attua programmi di informazione ed educazione rivolti ai cittadini e finalizzati a far conoscere le norme, lo stato di conservazione, nonché le caratteristiche etologiche e fisiologiche delle specie esotiche detenute e commercializzate.

Art. 14. (Commissione regionale)

1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità la Commissione regionale Animali esotici.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

- a) il Responsabile del Settore prevenzione veterinario o suo delegato;
- b) un esperto in zoologia ed etologia individuato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- c) un rappresentante delle associazioni animaliste;
- d) un esperto in materia di vigilanza sull'applicazione della Convenzione Internazionale sul commercio di animali esotici in via di estinzione.

3. La Commissione in caso di necessità può avvalersi di un esperto esterno che ritenga opportuno consultare per le verifiche di cui all'articolo 6, comma 6.

4. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 15. (Compiti e funzioni della Commissione regionale Animali esotici)

1. La Commissione di cui all'articolo 14 si riunisce almeno ogni tre mesi con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge. Svolge altresì i compiti indicati negli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 4 e 10 comma 3.

Art. 16. (Centro di Riferenza Regionale Animali Esotici)

1. Al fine di fornire un supporto tecnicamente e scientificamente qualificato alla Commissione regionale di cui all'articolo 14, è istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, il Centro di riferimento regionale Animali Esotici.

2. La Giunta regionale con il Regolamento di cui all'articolo 22, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e il modello organizzativo e gestionale del Centro.

Art. 17. (Divieti)

1. È vietato a chiunque immettere allo stato libero o abbandonare in qualsiasi parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di animali esotici.
2. È vietato utilizzare animali esotici in attività di pet therapy.

Art. 18. (Vigilanza)

1. Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'ASL competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche, di competenza del Corpo forestale dello Stato.
2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
 - a) di carattere igienico-sanitario;
 - b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;
 - c) di salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Art. 19. (Garante per i diritti degli animali)

1. E' istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.
3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.
4. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente.

Art. 20. (Compiti del Garante)

1. Il Garante ha il compito di:
 - a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
 - b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
 - c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;
 - d) segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;
 - e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;
 - f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili);

- g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;
- h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
- j) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.
3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 21. (Sanzioni)

1. I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:
- a) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 4;
- b) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4;
- d) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all'articolo 5, comma 5, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;
- e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3;
- f) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di cui all'articolo 7 comma 2, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;
- g) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 8;
- h) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2;
- i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di cui all'articolo 10, comma 3;
- j) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per le violazioni delle disposizioni di attuazione della presente legge contenute nel Regolamento di cui all'articolo 22.
2. La recidiva comporta un aumento di un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Art. 22. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con Regolamento emana le disposizioni attuative della presente legge.
2. Il Regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 23. (Norme transitorie)

1. I commercianti e gli allevatori che, ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 43 (Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici), esercitano già tali attività, hanno l'obbligo di conseguire, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 22, l'attestato di idoneità di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 24. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 43/1986 è abrogata dalla data di approvazione del regolamento attuativo della presente legge.

Art. 25. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a euro 100.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB DB0902.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 novembre 2012, n. 11/R. Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici.”.

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6

(Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali), disciplina: la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) animali esotici: le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:

1) mammiferi: tutte le specie;

2) uccelli: specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere *Ara* spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;

3) rettili: tutte le specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97.

b) detenzione di animali esotici: il possesso di specie, di cui alla lettera a), non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio;

c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla lettera a), sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di detenzione di cui alla lettera b);

d) attività di commercio di animali esotici: ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso impianti appositamente autorizzati.

2. Gli animali esotici di cui al comma 1, lettera a), sono indicati in apposito elenco redatto e

aggiornato dalla Commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 6/2010 e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 3. (Autorizzazioni)

1. Ai fini della detenzione, i soggetti interessati presentano domanda al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio che la inoltra al comune in cui intendono detenere le specie interessate per il rilascio, entro 60 giorni, dell'autorizzazione.

2. Per l'allevamento non a fini commerciali i proprietari degli impianti presentano domanda di autorizzazione con le modalità previste al comma 1. La domanda di autorizzazione è, inoltre, corredata di:

a) planimetria della sede;

b) descrizione delle strutture di detenzione;

c) attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010.

3. La riproduzione di animali esotici in condizioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1 lettera c) è autorizzata ai sensi del comma 1.

4. Per l'allevamento ai fini del commercio i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 5, alla Commissione di cui all'articolo 14 della l.r. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della

Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di:

- a) planimetria della sede;
- b) della descrizione delle strutture di detenzione;
- c) attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010.

6/2010. 5.

6. Ai fini dell'attività di commercio di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della l.r. 6/2010, i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 7, alla Commissione di cui all'articolo 14 della l.r. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

7. La domanda di cui al comma 6 è corredata di:

- a) planimetria della sede;
- b) della descrizione delle strutture di detenzione;
- c) attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010.

6/2010.

8. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti presentano, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 6/2010, domanda per il rilascio della concessione del plateatico al comune in cui intendono effettuare l'attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL competente.

9. La variazione delle condizioni di detenzione e mantenimento degli animali esotici che possono incidere sulle loro esigenze comportamentali ed etologiche, sono comunicate all'ASL competente per territorio.

10. La Commissione regionale provvede alla tenuta di apposito registro regionale dei commercianti e degli allevatori di animali esotici autorizzati.

11. I modelli di domanda, specifici per ogni tipologia di autorizzazione, sono predisposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

Art. 4. (Modalità per la detenzione, l'allevamento e il commercio)

1. Le modalità relative alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici sono stabilite specificatamente nelle linee guida riportate nell'allegato A del presente regolamento. L'allevamento, inoltre, garantisce condizioni gestionali, ambientali e strutturali tali da favorire al meglio le esigenze riproduttive e comportamentali delle specie interessate.

Art. 5. (Obbligo di registrazione)

1. I proprietari di allevamenti, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e di esercizi commerciali di animali esotici, sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, come previsto dall'articolo 8 della l.r. 6/2010.

2. Il registro di carico e scarico ai fini della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (denominata in sigla C.I.T.E.S.), di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, che istituisce il registro di detenzione delle specie animali e vegetali, sostituisce il registro di cui al comma 1 solo in caso di detenzione delle specie incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338 del 9 dicembre 1996 del Consiglio e purché siano riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa CITES.

3. Il modello di registro di carico e scarico, di cui al comma 1, è disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

Art. 6. (Corsi di formazione)

1. I corsi di formazione, di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010, sono organizzati dalla Commissione regionale avvalendosi anche del Centro di riferimento regionale animali esotici. I tempi e le modalità

di svolgimento dei corsi sono comunicati agli interessati tramite il sito ufficiale della Regione Piemonte e il sito ufficiale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

2. Per l'iscrizione ai corsi, gli interessati presentano domanda utilizzando la modulistica fornita con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

3. A seguito del superamento degli esami finali del corso di formazione, è rilasciato ai partecipanti un apposito attestato di idoneità.

4. L'elenco degli allevatori e dei commercianti abilitati viene pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7. (Parchi faunistici)

1. I parchi faunistici, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 10 della l.r. 6/2010, non sono assoggettati agli obblighi autorizzativi di cui alla medesima legge regionale, in quanto già disciplinati dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

Art. 8. (Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)

1. In ottemperanza all'articolo 11, comma 4 della l.r. 6/2010, le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni sono stabilite nelle linee guida di cui all'allegato B del presente regolamento.

Art. 9. (Commissione regionale)

1. La commissione, oltre ai compiti attribuiti dalla l.r. 6/2010 e ove lo ritenga necessario, dispone ulteriori accertamenti istruttori sui procedimenti amministrativi inerenti la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, individua, sentito il Centro di riferimento regionale animali esotici, procedure ed interventi ritenuti idonei per l'identificazione delle specie esotiche.

2. I componenti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della l.r. 6/2010, sono individuati concordemente attraverso apposite procedure amministrative espletate dagli enti coinvolti. In caso di mancata indicazione univoca da parte delle Associazioni naturalistiche ed animaliste entro il termine di due mesi dalla richiesta, l'individuazione dei componenti è effettuata dal Presidente della Commissione in carica sulla base dei curricula formativi e professionali dei singoli candidati.

3. Il componente di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d) della l.r. 6/2010, è designato dal Corpo Forestale Regionale..

4. Qualora si ravvisino particolari esigenze di approfondimento tecnico – scientifico, il presidente della commissione può individuare un esperto esterno in possesso di adeguate conoscenze professionali nelle materie da trattare.

5. La commissione regionale animali esotici si riunisce su convocazione del presidente, dura in carica tre anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo.

6. Ulteriori modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento.

Art. 10. (Centro di riferimento regionale animali esotici)

1. Il Centro di Riferimento Regionale Animali Esotici (C.R.AN.ES.) di cui all'articolo 16 della l.r. 6/2010, fornisce il supporto tecnico e scientifico alla Commissione regionale per assicurare la corretta attuazione della legge.

2. Il C.R.AN.ES.:

a) assicura, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di metodiche biotecnologiche, la corretta gestione della riserva genetica degli animali esotici presenti nel territorio regionale ed in particolare per:

1) sviluppo di metodiche per l'identificazione delle specie esotiche e per la verifica del grado di parentela di animali nati in cattività;

- 2) sviluppo di metodiche per la determinazione del sesso di specie che non presentano dimorfismo sessuale;
 - 3) sviluppo di metodiche per l'esecuzione di prelievi non invasivi di materiale biologico utili per l'esecuzioni di analisi genetiche;
 - 4) sviluppo di metodiche per la determinazione di parametri per la valutazione del benessere animale di specie esotiche;
 - 5) sviluppo di metodiche per la diagnosi di malattie degli animali esotici con particolare attenzione alle zoonosi;
 - b) collabora con la Commissione regionale animali esotici per l'organizzazione dei corsi di formazione previsti dalla l.r. 6/2010;
 - c) promuove progetti di ricerca legati allo studio delle esigenze di mantenimento delle principali specie esotiche presenti in Piemonte e della compatibilità di tali esigenze con la detenzione in cattività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) individua, congiuntamente con il Presidente della Commissione regionale animali esotici e all'interno del proprio personale, il responsabile del C.R.A.N.E.S. in possesso dei requisiti curriculari e di esperienza professionale necessari per garantire il pieno assolvimento dei compiti e delle funzioni sopra richiamate.
4. Il responsabile del Centro:
- a) mantiene i rapporti con la Commissione regionale;
 - b) opera trasversalmente occupandosi di individuare e coordinare le diverse strutture dell'Istituto che abbiano le competenze necessarie a svolgere le attività richieste;
 - c) promuove iniziative e progetti da sottoporre ad approvazione regionale.
5. Eventuali ulteriori modalità organizzative sono adottate dall'IZS di concerto con le strutture regionali competenti, sulla base di nuove esigenze di sviluppo dei compiti assegnati.
6. Per lo svolgimento delle attività del C.R.A.N.E.S. si fa fronte con lo stanziamento finanziario di cui all'articolo 25 della l.r. 6/2010.

Art. 11. (Vigilanza)

1. La Commissione regionale, per gli accertamenti istruttori di cui all'articolo 9, comma 1, può avvalersi del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza veterinaria (NORV) istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2001 n. 2113 (Attività di vigilanza regionale in materia di Sanità Pubblica Veterinaria. Potenziamento del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza Veterinaria – NORV), eventualmente supportato da esperti individuati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze ed in collaborazione con l'ASL competente.
2. Nell'ambito delle attività di vigilanza sulla corretta registrazione delle specie esotiche presso titolari di esercizi di vendita (commercianti ed allevatori per il commercio) i Servizi veterinari delle ASL provvedono alla vidimazione del registro di carico e scarico di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2010.
3. Per le verifiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla detenzione, allevamento e commercio di specie esotiche, i Servizi veterinari delle ASL utilizzano il verbale di sopralluogo disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.
4. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), la competenza alla gestione del contenzioso amministrativo derivante dall'applicazione della l.r. 6/2010, resta in capo alle ASL piemontesi.

Art. 12. (Norma finale)

1. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base delle

esigenze di adeguamento imposte dalle normative comunitarie, statali e regionali.

ALLEGATO A (Artt. 2, 4 e 5)

LINEE GUIDA PER LA DETENZIONE, ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI

Sezione I – CONDIZIONI DI DETENZIONE, DI ALLEVAMENTO E DI COMMERCIO DI UCCELLI ESOTICI.

1) REQUISITI PER LA DETENZIONE E L'ALLEVAMENTO DI UCCELLI ESOTICI

1.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano gli uccelli devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

- a) posizione: la voliera deve essere sistemata in un luogo tranquillo, con due lati contigui riparati; le voliere ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; le voliere sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere opportunamente protette e isolate dalle intemperie;
- b) dimensioni: le voliere devono essere sviluppate in lunghezza, al fine di favorire il volo:
 - b1. per specie di piccole dimensioni (es: passeriformi): voliere di almeno 40x60x40h cm per due soggetti; 200 cm² in più di superficie del pavimento per ogni ulteriore soggetto;
 - b2. per specie di medie dimensioni (es: psittaciformi, falconiformi): larghezza=1,5 volte l'apertura alare della specie, lunghezza=3 volte l'apertura alare della specie, altezza=4 volte la lunghezza della specie, per un soggetto; 800 cm² in più di superficie per ogni ulteriore soggetto;
 - b3. per specie di grandi dimensioni (es: ciconiformi, gru): larghezza=1,5 volte l'apertura alare della specie, lunghezza=3 volte l'apertura alare della specie, altezza=2 volte la lunghezza della specie, circa, per un soggetto; 1 mq in più di superficie per ogni ulteriore soggetto;
- c) deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali;
- d) pavimento: la parte di pavimento destinata ai contenitori per l'abbeverata e per l'alimento deve essere costituita da materiale lavabile e disinfettabile ovvero i contenitori del cibo e dell'acqua devono appoggiare, se disposti a terra, su una superficie facilmente lavabile e disinfettabile ;
- e) per le specie acquatiche (es. anseriformi), deve essere presente uno specchio d'acqua di dimensioni adeguate, in cui sia assicurato un sufficiente ricambio idrico;
- f) tetto: almeno una parte del tetto della voliera deve essere riparata dalle intemperie;
- g) rete: metallica o in plastica, con maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato;
- h) illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/voliera lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;
- i) aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;
- j) non devono essere presenti sporgenze o qualsiasi parte che possano nuocere all'animale;
- k) i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

1.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

- a) per ogni coppia deve essere presente un nido di dimensioni adeguate;
- b) per le specie che ne necessitano, ogni voliera deve contenere almeno due posatoi, sistemati alle

estremità della struttura per favorire il volo;

c) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati.

1.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi

riproduttivi e di muta del piumaggio;

b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;

c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

2) REQUISITI PER IL COMMERCIO DI UCCELLI ESOTICI

2.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano gli uccelli devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a) posizione: le voliere ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; le voliere sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere opportunamente protette e isolate dalle intemperie; si deve garantire la protezione dai disturbi del pubblico;

b) dimensioni: le voliere devono presentare dimensioni tali da garantire una sufficiente condizione di benessere, consentendo all'animale di distendere le ali. In ogni caso nessun animale potrà essere ospitato in tali voliere per un periodo superiore a 30 giorni, periodo oltre il quale si dovrà fare riferimento ai parametri strutturali previsti per la detenzione e l'allevamento;

c) deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali;

d) rete: metallica o in plastica, con diametro della maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato;

e) illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/voliera lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;

f) aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;

g) non devono essere presenti sporgenze o qualsiasi parte che possano nuocere all'animale;

h) i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

2.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

a) per le specie che ne necessitano, ogni voliera deve contenere almeno un posatoio;

b) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati.

2.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie;

b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;

c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

Qualora le richieste di cui ai precedenti punti 1) e 2) si riferiscano a specie esotiche non abitualmente oggetto di detenzione e/o allevamento (es. specie gregarie), la Commissione regionale dovrà essere preventivamente sentita al fine del rilascio del preventivo parere di competenza in merito all'ammissibilità dell'istanza. In caso di accoglimento, la Commissione indicherà contestualmente le modalità di detenzione ritenute più idonee per la specie interessata.

Sezione II – CONDIZIONI DI DETENZIONE, DI ALLEVAMENTO E DI COMMERCIO

DI MAMMIFERI ESOTICI.

La gestione dei mammiferi esotici commercializzati, allevati o detenuti a scopo amatoriale presenta numerose problematiche collegate alla grande variabilità delle esigenze comportamentali delle specie interessate.

1) REQUISITI PER LA DETENZIONE e L'ALLEVAMENTO DI MAMMIFERI ESOTICI

1.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano i mammiferi devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a) posizione: le strutture di detenzione devono essere situate in un luogo tranquillo; le strutture ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; per le strutture sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere attuati opportuni interventi per proteggere gli animali dalle intemperie, allestendo un adeguato ricovero;

b) dimensioni: le strutture di detenzione devono avere dimensioni tali da consentire agli animali di soddisfare i principali bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, etc.), tipici della specie.

Di seguito vengono forniti dati indicativi relativi al ricovero di mammiferi di piccole dimensioni:

- spazio di almeno 1 metro cubo/soggetto per scoiattoli, cani della prateria e mustelidi di piccola taglia.
- spazi minori possono essere invece adottati per piccoli roditori quali degu, citelli e ricci africani;
- spazio superiore a 2 metri cubi/soggetto per specie particolarmente sensibili quali petauri della Tasmania.

Si raccomanda la permanenza degli animali anche al di fuori delle strutture di custodia.

Per il ricovero di più esemplari della stessa specie, ove le caratteristiche etologiche e biologiche lo consentano, si deve aumentare la superficie del pavimento del 20% . L'altezza delle gabbie deve, in ogni caso, consentire all'animale di tenersi in posizione eretta.

c) deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni gabbia gli animali possano muoversi comodamente;

d) pavimento: il pavimento dei box deve essere realizzato con materiali idonei atti a impedire la fuga degli animali; la parte di pavimento destinata ai contenitori per l'abbeverata e per l'alimento deve essere costituita da materiale lavabile e disinfettabile ovvero i contenitori del cibo e dell'acqua devono poggiare, se disposti a terra, su una superficie facilmente lavabile e disinfettabile ;

e) ricovero: gli animali detenuti in recinti all'aperto devono disporre di un adeguato ricovero dalle intemperie e dal calore eccessivo;

f) rete: la rete delle gabbie o dei recinti deve avere una maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato o di procurarsi lesioni;

g) illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; per gli animali ricoverati all'interno, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;

h) aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;

i) non devono essere presenti sporgenze o parti che possano nuocere all'animale;

j) i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente per periodi comunque transitori in attesa di una sistemazione adeguata; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

1.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

a) per ogni coppia deve essere presente un rifugio-nido di dimensioni adeguate;

b) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati (tronchi d'albero, bagni di sabbia, etc.).

1.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

- a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi riproduttivi;
- b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;
- c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

2) REQUISITI PER IL COMMERCIO DI MAMMIFERI ESOTICI

2.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano i mammiferi devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

- a) posizione: le gabbie ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; le gabbie sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere opportunamente protette e isolate dalle intemperie;
- b) dimensioni: le gabbie devono presentare dimensioni tali da garantire una sufficiente condizione di benessere, consentendo all'animale di muoversi comodamente. In ogni caso nessun animale potrà essere ospitato in tali gabbie per un periodo superiore a 30 giorni, periodo oltre il quale si dovrà fare riferimento ai parametri strutturali previsti per la detenzione e l'allevamento;
- c) deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni gabbia gli animali possano muoversi comodamente;
- d) rete: metallica con diametro della maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato o di procurarsi lesioni;
- e) illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/gabbia lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;
- f) aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;
- g) non devono essere presenti sporgenze o qualsiasi parte che possano nuocere all'animale;
- h) i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente per periodi comunque transitori in attesa di una sistemazione adeguata; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

2.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

- a) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati (rami, etc.).

2.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

- a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie;
- b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;
- c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

Sezione III – CONDIZIONI DI DETENZIONE, DI ALLEVAMENTO E DI COMMERCIO DI RETTILI ESOTICI.

I rettili sono animali filogeneticamente molto lontani dall'uomo e caratterizzati da esigenze peculiari non sempre facilmente definibili. A ciò si aggiunge la difficoltà nella valutazione del loro reale stato di benessere in quanto non è sempre possibile interpretare i segnali di sofferenza che l'animale invia all'uomo se non tardivamente rispetto alle possibilità d'intervento.

Si possono tuttavia indicare alcuni elementi essenziali da rispettare per la corretta detenzione e gestione di queste specie.

1) CONSIDERAZIONI GENERALI

Tutti i rettili necessitano di cure particolari in merito alla temperatura, umidità, illuminazione ed aerazione. Quelli tipici degli ambienti umidi richiedono inoltre un accurato controllo delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.

Per i Rettili che manifestano tendenza al letargo invernale o estivo, oltre alle modificazioni del microclima dei terrari, devono anche essere opportunamente strutturati rifugi climatizzati e oscurati quali doppifondi o altro idoneo riparo.

Essendo i rettili, soprattutto se mantenuti in cattività, soggetti ad infestazioni parassitarie o patologie di altro genere, si ritiene indispensabile una costante survey veterinaria al fine di monitorare lo stato di salute di questi vertebrati. Ogni anomalia legata allo stato sanitario dei soggetti ospitati va segnalata al medico veterinario.

La temperatura deve essere regolata in base alle esigenze di ogni singola specie, avendo cura di utilizzare fonti di calore idonee a seconda che si tratti di animali geotermici od eliotropi. E' sempre opportuno rispettare i cicli termici giornalieri con una riduzione di qualche grado nel corso delle ore notturne.

Il controllo dell'umidità deve essere accurato onde evitare la proliferazione di una eccessiva flora microbica all'interno delle strutture di detenzione e nel contempo consentire, sulla base delle esigenze di ogni singola specie, un regolare svolgimento dei cicli biologici quali la muta, la digestione e la defecazione.

L'illuminazione deve essere sufficiente ma non eccessiva, si devono utilizzare, per le specie che ne hanno necessità le apposite lampade UVB.

L'aerazione deve essere garantita, ove necessario, con appositi impianti, onde evitare il ristagno dell'aria e conseguente aumento della flora microbica.

Essendo i rettili molto sensibili a fattori stressanti di vario genere, spesso legati al sovraffollamento delle teche, la presenza di più esemplari per stabulario è ammessa compatibilmente con le dimensioni dello stesso e con le esigenze delle singole specie.

2) REQUISITI SPECIFICI

2.1) LORICATI

Esigono ampie strutture per il nuoto e la deambulazione all'asciutto. L'acqua deve essere mantenuta in condizioni ottimali con l'utilizzo di apparecchiature di filtrazione che consentano di eliminare l'eccesso di scorie prodotte dalla alimentazione carnivora.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale comprensive di parte umida e parte asciutta. In particolare si suggeriscono le seguenti dimensioni esemplificative per le strutture stabili: coccodrilli e caimani: vasche di dimensioni sufficienti a consentire il nuoto dell'animale (2x la

lunghezza totale del loricato), la profondità dell'acqua deve essere tale da permettere l'immersione completa. La parte esterna deve essere facilmente accessibile e tale da consentire la completa emersione.

- **TEMPERATURA:** la temperatura ambiente deve essere mantenuta costantemente elevata, in base alle esigenze di ciascuna specie, per consentire una regolare digestione del cibo. Le specie più comunemente detenute sono tropicali e necessitano di temperature fra i 28 e 30 °C .

2.2) CHELONI

Le specie acquatiche necessitano di teche provviste di acqua filtrata nell'area utilizzata per il nuoto e spazi asciutti non sdruciolevoli per la deambulazione all'esterno.

Le specie di terra necessitano di teche o recinti con fondo facilmente asportabile per una accurata pulizia, dimensioni rapportate alle caratteristiche delle specie detenute, illuminazione integrata con UVA, temperatura in linea con le esigenze biologiche della specie.

Per tutti i cheloni è necessario prestare attenzione all'alimentazione onde evitare eccessi o carenze di proteine (es. specie tipicamente vegetariane o carnivore). Si deve inoltre evitare la presenza nelle teche di sassi o oggetti facilmente ingeribili.

Le strutture dovranno essere provviste di adeguati nascondigli e di contenitori d'acqua anche per le specie terrestri.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a cinque

volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** le specie tropicali necessitano di temperature oscillanti fra i 28 ed i 32 °C con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA' :** non eccessiva nelle specie terricole (30-40%) elevata nelle specie palustri (80-90%)

2.3) SAURI

Esigono spazi sufficienti al movimento anche in considerazione della notevole lunghezza e fragilità della coda in molte specie. Particolare attenzione deve essere prestata all'illuminazione e riscaldamento per la notevole esigenza di UVA per gli esemplari in crescita e per consentire una corretta digestione.

L'alimentazione è variabile a seconda che si prendano in considerazione specie vegetariane, carnivore o onnivore.

I maschi adulti dei Sauri sono di norma territoriali e assai aggressivi tra loro (soprattutto nel periodo riproduttivo). In cattività questi comportamenti si amplificano rendendo inevitabili conflitti interni al gruppo. Pertanto, anche al fine di evitare scontri spesso cruenti ed a volte mortali, si ritiene indispensabile evitare la stabulazione contemporanea di maschi adulti nello stesso terrario.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono avere una lunghezza pari a 3 volte le dimensioni dell'animale, coda esclusa, e uno sviluppo (in orizzontale o in verticale) adeguato alla specie. Per: Iguana iguana e specie eliotropiche affini, si suggerisce comunque una lunghezza pari a quattro volte la dimensione dell'animale, coda compresa ed una profondità pari a due volte le dimensioni dell'animale.

Le dimensioni delle teche vanno comunque valutate caso per caso tenuto conto del fatto che vi sono specie con grandi esigenze di movimento (es. basilisco) e specie più sedentarie (es. tiliqua o scinco).

- **TEMPERATURA:** fra i 30 e 32°C per tutte le specie tropicali con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA':** 20-30% per le specie deserticole (es. Pogona) , 70-80% per le specie forestali (es camaleonti)

2.4) OFIDI

Richiedono teche che agevolino il movimento degli esemplari. Eventuali arricchimenti ambientali non devono comportare rischi di lesioni cutanee o della colonna vertebrale.

Va inoltre prestata attenzione alle caratteristiche di ogni singola specie in merito alle esigenze di calore ed alla provenienza del medesimo (specie eliotrope e geotermiche). L'alimentazione deve essere corretta sia sul piano della qualità che su quello della quantità del cibo. L'illuminazione non deve essere eccessivamente intensa o protratta per escludere anomalie nella muta.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare per le specie più comunemente detenute come boa e pitoni una lunghezza pari a due terzi della lunghezza dell'animale ed una larghezza pari a un terzo della lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** 25-32°C per le specie tropicali (boa, pitoni) con aree calde ed aree fredde

- **UMIDITA':** 40-60% per le specie terricole (es. boa e pitoni), 70-90% per le specie palustri (es. Tamnifis e anaconda).

ALLEGATO B
(Artt. 5 e 8)

LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI
NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI

Sezione I - PREMESSA

Le presenti linee guida, in coerenza con quanto stabilito dalla Commissione Scientifica CITES, hanno lo scopo di regolamentare la detenzione e l'impiego di specie esotiche nei circhi e mostre itineranti a tutela della salute e del benessere animale nonché dell'incolumità delle persone.

1) FINALITÀ E OBIETTIVI

- fornire indicazioni sulle corrette modalità di mantenimento di specie esotiche nei circhi e spettacoli viaggianti;
- proporre un protocollo operativo alle Amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dei circhi e mostre viaggianti presso i Comuni piemontesi.
- verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfarne le esigenze etologiche;
- consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE:

Le presenti linee guida vanno applicate a tutti gli animali ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

3) CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

3.1) IDONEITÀ PREFETTIZIA ALLA DETENZIONE DI ANIMALI PERICOLOSI

L'autorità prefettizia, in sede di rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi, avrà cura di verificare che l'autorizzazione sia corredata da tutti i documenti, opportunamente vidimati, che attestino il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
- garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
- garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La presenza di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo

preventivo dei requisiti previsti;

3.2) REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Accanto al registro CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato, per la detenzione di animali in Appendice, deve essere presente anche il registro di carico e scarico di tutti gli animali non CITES detenuti. L'organo deputato al rilascio e vidimazione di tale registro, si specifica che dovrà essere il Servizio veterinario dell'ASL, ove ha sede legale il circo/mostra viaggiante.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il registro non CITES potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Inoltre, entrambi i registri dovranno essere tenuti al seguito del circo/mostra viaggiante, e non presso la direzione come stabilito nei precedenti criteri, in modo da favorire le operazioni di vigilanza da parte del Servizio veterinario dell'ASL o altri organi di controllo.

Inoltre, dal punto di vista procedurale e di seguito ai criteri, si fornisce un protocollo operativo

(Sezione IV) e la scheda informativa (Sezione V) per i Comuni: in questo modo le Amministrazioni potranno disporre di uno strumento agevole per la gestione e pianificazione degli interventi su questo tipo di manifestazioni.

Sezione II - CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.

1) CRITERIO 1: DENOMINAZIONE CIRCO.

Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Piemonte ovvero a qualsiasi attività svolta nel territorio regionale che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose,

il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel territorio regionale; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e regionali al fine di un loro adeguato rispetto.

2) CRITERIO 2: LEGALE RAPPRESENTANTE.

In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;

3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

3) CRITERIO 3: IDONEITA' PREFETTIZIA.

Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
- garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
- garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

4) CRITERIO 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO.

Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;

6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi;
9. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es:

equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

5) CRITERIO 5: PERSONALE.

Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale.

Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

6) CRITERIO 6: CITES.

Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

7) CRITERIO 7: REGISTRO CARICO E SCARICO.

Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

8) CRITERIO 8: PIANO ALIMENTARE.

Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali. Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

9) CRITERIO 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO.

La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

10) CRITERIO 10: REQUISITI STRUTTURE.

Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

11) CRITERIO 11: PIANO DI PULIZIA.

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

12) CRITERIO 12: TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al

fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

13) CRITERIO 13: PIANO DI EMERGENZA.

Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

14) CRITERIO 14: ESIBIZIONI.

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

Sezione III – CRITERI TECNICI SPECIFICI PER TAXA.

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

1) ORIENTAMENTI GENERALI

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

2) REQUISITI MINIMI PER LA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI NEI CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per “strutture interne” deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l’attendimento dell’attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per “struttura esterna” deve intendersi la struttura all’aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l’attendimento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

2.1) ELEFANTI

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

2.1.1) Strutture Interne:

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L’uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

2.1.2) Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

2.1.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un’area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2.2) GRANDI FELINI

2.2.1) Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

2.2.2) Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

2.2.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

2.3) ORSI

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

2.3.1) Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

2.3.2) Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

2.3.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

2.4) CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

2.4.1) Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

2.4.2) Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

2.4.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

2.5) ZEBRE

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

2.5.1) Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

2.5.2) Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

2.5.3) Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

2.6) SCIMMIE: BABBUINI

2.6.1) Strutture interne

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettiera di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

2.6.2) Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

2.6.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

2.7) SCIMMIE: CAPPUCINE

2.7.1) Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole.

Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche,

funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

2.7.2) Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia).

Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

2.7.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

2.8) RINOCERONTI

2.8.1) Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

2.8.2) Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2.9) IPPOPOTAMI

2.9.1) Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

2.9.2) Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

2.10) GIRAFFE

2.10.1) Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

2.10.2) Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

2.11) FOCHE

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 mc per 2 animali e 2 mc in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

2.12) RETTILI

I rettili sono animali filogeneticamente molto lontani dall'uomo e caratterizzati da esigenze peculiari non sempre facilmente definibili. A ciò si aggiunge la difficoltà nella valutazione del loro reale stato di benessere in quanto è praticamente impossibile interpretare i segnali di sofferenza che l'animale invia all'uomo se non tardivamente rispetto alle possibilità d'intervento.

Si possono tuttavia definire alcuni elementi essenziali da rispettare per la corretta detenzione e gestione di queste specie.

2.12.1) CONSIDERAZIONI GENERALI

Tutti i rettili necessitano di cure particolari in merito alla temperatura, umidità, illuminazione ed aerazione. Quelli tipici degli ambienti umidi richiedono inoltre un accurato controllo delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.

Per i Rettili che manifestano tendenza al letargo invernale o estivo, oltre alle modificazioni del microclima dei terrari, devono anche essere opportunamente strutturati rifugi climatizzati e oscurati quali doppifondi o altro idoneo riparo.

Essendo i rettili, soprattutto se mantenuti in cattività, soggetti ad infestazioni parassitarie o patologie di altro genere, si ritiene indispensabile una costante survey veterinaria al fine di monitorare lo stato di salute di questi vertebrati. Il personale di custodia addetto all'ispezione quotidiana dei terrari è tenuto a segnalare tempestivamente al veterinario di riferimento, ogni anomalia legata allo stato sanitario o comportamentale dei soggetti ospitati.

La temperatura deve essere regolata in base alle esigenze di ogni singola specie, avendo cura di utilizzare fonti di calore idonee a seconda che si tratti di animali geotermici od eliotropi. E' sempre opportuno rispettare i cicli termici giornalieri con una riduzione di qualche grado nel corso delle ore notturne.

Il controllo dell'umidità deve essere accurato onde evitare la proliferazione di una eccessiva flora microbica all'interno delle strutture di detenzione e nel contempo consentire, sulla base delle esigenze di ogni singola specie, un regolare svolgimento dei cicli biologici quali la muta, la digestione e la defecazione.

L'illuminazione deve essere sufficiente ma non eccessiva, si devono utilizzare, soprattutto per le specie più esigenti le apposite lampade UV.

L'aerazione deve essere garantita, ove necessario, con appositi impianti, onde evitare il ristagno dell'aria e conseguente aumento della flora microbica.

Essendo i rettili molto sensibili a fattori stressanti di vario genere, spesso legati al sovraffollamento delle teche, è ammessa la presenza di non più di due esemplari di identica mole per stabulario.

2.12.2) REQUISITI SPECIFICI

2.12.2.1) LORICATI

Esigono ampie strutture per il nuoto e la deambulazione all'asciutto. L'acqua deve essere mantenuta in condizioni ottimali con l'utilizzo di apparecchiature di filtrazione che consentano di eliminare l'eccesso di scorie prodotte dalla alimentazione carnivora.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale comprensive di parte umida e parte asciutta. In particolare si suggeriscono le seguenti dimensioni esemplificative per le strutture stabili: Coccodrilli e caimani: vasche di dimensioni sufficienti a consentire il nuoto dell'animale (2x la lunghezza totale del loricato), la profondità dell'acqua deve essere tale da permettere l'immersione completa. La parte esterna deve essere facilmente accessibile e tale da consentire la completa emersione.

- **TEMPERATURA:** la temperatura ambiente deve essere mantenuta costantemente elevata, in base alle esigenze di ciascuna specie, per consentire una regolare digestione del cibo. Le specie più comunemente detenute sono tropicali e necessitano di temperature fra i 28 e 30 °C .

2.12.2.2) CHELONI

Le specie acquatiche necessitano di teche provviste di acqua filtrata nell'area utilizzata per il nuoto e spazi asciutti non sdruciolevoli per la deambulazione all'esterno.

Le specie di terra necessitano di teche o recinti con fondo facilmente asportabile per una accurata pulizia, dimensioni rapportate alle caratteristiche delle specie detenute, illuminazione integrata con UVA, temperatura in linea con le esigenze biologiche della specie.

Per tutti i cheloni è necessario prestare attenzione all'alimentazione onde evitare eccessi o carenze di proteine (es. specie tipicamente vegetariane o carnivore). Si deve inoltre evitare la presenza nelle teche di sassi o oggetti facilmente ingeribili.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** le specie tropicali necessitano di temperature oscillanti fra i 28 ed i 32 °C con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA' :** non eccessiva nelle specie terricole (30-40%) elevata nelle specie palustri (80-90%)

2.12.2.3) SAURI

Esigono spazi sufficienti al movimento anche in considerazione della notevole lunghezza e fragilità della coda in molte specie. Particolare attenzione deve essere prestata all'illuminazione e riscaldamento per la notevole esigenza di UVA per gli esemplari in crescita e per consentire una corretta digestione.

L'alimentazione è variabile a seconda che si prendano in considerazione specie vegetariane, carnivore o onnivore.

I maschi adulti dei Sauri sono di norma territoriali e assai aggressivi tra loro (soprattutto nel periodo riproduttivo). In cattività questi comportamenti si amplificano rendendo inevitabili conflitti interni al gruppo. Pertanto, anche al fine di evitare scontri spesso cruenti ed a volte mortali, si ritiene

indispensabile evitare la stabulazione contemporanea di maschi adulti nello stesso terrario.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono avere una lunghezza pari a 3 volte le dimensioni dell'animale, coda esclusa, e uno sviluppo (in orizzontale o in verticale) adeguato alla specie. Per: Iguana iguana e specie eliotropiche affini, si suggerisce comunque una lunghezza pari a quattro volte la dimensione dell'animale, coda compresa ed una profondità pari a due volte le dimensioni dell'animale.

Le dimensioni delle teche vanno comunque valutate caso per caso tenuto conto del fatto che vi sono specie con grandi esigenze di movimento (es. basilisco) e specie più sedentarie (es. tiliqua o scinco).

- **TEMPERATURA:** fra i 30 e 32°C per tutte le specie tropicali con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- UMIDITA': 20-30% per le specie deserticole (es. Pogona) , 70-80% per le specie forestali (es camaleonti).

2.12.2.4) OFIDI

Richiedono teche che agevolino il movimento degli esemplari con arricchimenti ambientali atti ad evitare lesioni cutanee o della colonna vertebrale.

Va inoltre prestata attenzione alle caratteristiche di ogni singola specie in merito alle esigenze di calore ed alla provenienza del medesimo (specie eliotrope e geotermiche). L'alimentazione deve essere corretta sia sul piano della qualità che su quello della quantità del cibo. L'illuminazione non deve essere eccessivamente intensa o protratta per escludere anomalie nella muta.

- DIMENSIONI: approssimativamente le teche devono rispettare per le specie più comunemente detenute come boa e pitoni una lunghezza pari a due terzi della lunghezza dell'animale ed una larghezza pari alla metà della lunghezza totale dell'animale.

- TEMPERATURA: 25-32°C per le specie tropicali (boa, pitoni) con aree calde ed aree fredde - UMIDITA': 40-60% per le specie terricole (es. boa e pitoni), 70-90% per le specie palustri (es. Tamnopsis e anaconda).

SEZIONE IV - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DI CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTE

1) Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di "nulla osta" da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.

Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l'Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 11), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata dalla documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).

2) Tale scheda dovrà essere consegnata all'impresa circense o itinerante dal Comune, all'atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all'Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.

3) Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l'allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle alleghe linee guida.

4) Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

5) Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell'attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell'Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.). Qualora dovesse rilevarsi, dall'esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e,

contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

6) A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

7) Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 11) dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.

8) Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.

9) Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

10) L'utilizzo dei rettili nell'ambito di spettacoli circensi, deve essere improntato al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale, in particolare deve essere evitato qualsiasi stress collegato al trasporto o sbalzi termici, i contenitori devono essere sufficientemente ampi e coibentati, l'esposizione al pubblico, sempre senza contatto diretto, deve avere una durata massima di 15 minuti e non deve comportare manipolazioni che siano lesive dell'incolumità dell'animale.

11) Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 -"Tutela e controllo degli animali da affezione".

Art. 1. (Finalità della legge)

1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

Art. 2. (Benessere degli animali)

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
 - a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
 - b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
 - c) è vietato abbandonare gli animali da affezione.

Art. 3. (Responsabilità del detentore)

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:
 - a) fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
 - b) procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
 - c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
 - d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
3. È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
4. È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 4. (Controllo della riproduzione)

1. Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
2. La Regione e le Unità Socio Sanitarie Locali UU.SS.SS.LL., attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.

Art. 5. (Soppressione eutanasica)

1. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

Art. 6. (Prevenzione e controllo del randagismo)

1. Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1.
2. I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle UU.SS.SS.LL. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
4. Alle persone non autorizzate, in conformità con il regolamento di attuazione, è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

Art. 7. (Canili pubblici)

1. I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.
2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità.
3. I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.
4. La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai Comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
5. La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 8.

(Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)

1. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata.
2. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
3. I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
4. Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 9. (Canili privati, pensioni per cani e commercio di animali da affezione)

1. I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
2. Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13.
3. Per le stesse finalità è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente la detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.

Art. 10.

(Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)

1. La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale, l'Albo regionale al quale hanno facoltà di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente

rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione all'Albo è disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione.

3. Per promuovere e sostenere l'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991, può erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.

4. La Regione può autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.

Art. 11. (Programmi di informazione e di educazione)

1. La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni iscritte All'albo di cui all'articolo 10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da affezione.

2. Riconosciuto, altresì, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate.

3. La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.

Art. 12. (Randagismo felino)

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L..

2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:

a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;

b) il controllo delle nascite;

c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.

3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

Art. 13. (Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)

1.

Con deliberazione della Giunta Regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:

a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;

b) un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;

c) un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;

d) un medico del settore Sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;

- e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
 - f) tre esperti qualificati, espressi dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 10 secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.
2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
 3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 11.

Art. 14. (Finanziamenti)

1. Per il concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della legge n. 281/1991 che vengono iscritti a bilancio regionale anche con variazione disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1 legge n. 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
2. La Regione può disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza veterinaria dell'Assessorato Sanità.
3. Gli importi integrativi previsti dal comma 2 vengono stabiliti in sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono iscritti ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 15.(Provvedimenti, sanzioni e vigilanza)

1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL), per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
2. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ed all'articolo 5: da 258,00 euro a 1.548,00 euro;
 - b) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): da 258,00 euro a 1.032,00 euro;
 - c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6 150,00 euro.
3. In caso di recidiva la pena è triplicata.
4. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni relative è affidata:
 - a) al servizio veterinario delle ASL;
 - b) agli agenti dipendenti dagli enti locali;
 - c) agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;
 - d) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia dello Stato;
 - e) alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che, nell'ambito dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano le funzioni previste dall' articolo 6 della legge 189/2004.

Art. 16. (Regolamento di attuazione)

- 1.La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un regolamento di attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme tecniche di applicazione della presente legge.

Art. 17. (Norma di rinvio)

1. Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge 281/91 .

Regolamento 11 novembre 1993, n. 2 (D.C.R. 697/1993 - D.P.G.R. 4359/1993). "Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione".

Art. 1. Criteri per la detenzione di animali da affezione

1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilita' di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, e necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
6. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantita' e nella qualita', adeguato alla specie, all'eta' ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Art. 2. Soppressione eutanasica

1. La soppressione eutanasica di un animale da affezione deve essere preceduta da anestesia profonda.

Art. 3. Criteri per la istituzione e la gestione dei Servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi

1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilita' costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge.
2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.
3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni.
4. Trascorso il periodo di osservazione, i cani risultano senza proprietario e non possono restituiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta.
5. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.
6. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene: le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali liberta' di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.
7. Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge: devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.
8. Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente articolo.
9. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono essere

annotate: la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalita' del destinatario.

10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione.

11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprieta' catturati: luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalita' per la restituzione.

Art. 3 bis. (Elenchi regionali degli operatori addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi)

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce l'elenco regionale degli operatori impiegati stabilmente o temporaneamente all'interno di canili pubblici o con funzioni pubbliche, addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi. Nell'elenco risultano iscritti tutti coloro che hanno partecipato ad apposito corso di formazione e addestramento, superandone l'esame finale, presso i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle aziende sanitarie locali (ASL) di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, nonche' il personale tecnico che opera presso i Presidi stessi con le mansioni di cui al comma 4.

2. La formazione del personale e' ad opera dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL che organizzano corsi per istruire gli operatori ad intervenire nelle diverse situazioni operando in sicurezza e adottando manovre di cattura tali da garantire il rispetto del benessere animale.

3. I corsi teorico-pratici, predisposti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL, prevedono il superamento di un esame finale con rilascio nominativo di relativo attestato di partecipazione.

4. Qualora si riscontrino situazioni di particolare criticita' in cui si ravveda un rischio per gli operatori, e' previsto l'intervento del personale tecnico in servizio presso i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL dotato di attrezzatura speciale, nonche' di esperienza e pratica consolidata.

5. L'aggiornamento periodico dell'elenco degli operatori e del personale tecnico da parte della Regione Piemonte avviene su comunicazione delle informazioni da parte dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL.

6. Gli elenchi di cui al comma 5 sono resi noti alle amministrazioni comunali per il tramite dei Servizi Veterinari delle ASL della Regione.

7. L'iscrizione all'elenco regionale puo' essere revocata in qualsiasi momento in caso di violazioni di legge o di carenze di requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attivita', dalla struttura regionale competente su segnalazione dei Servizi Veterinari delle ASL o dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL.^{<1}

Art. 4. Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani

Ai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competono:

- la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanita' ed al benessere degli animali;
- gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali.

Art. 5. Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti senza proprietario

1. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perche' senza proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base:

- capacita' massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
- superficie minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
- numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
- pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento idrico sufficiente;

- canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
 - reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
 - locale per gli interventi veterinari;
 - locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
 - magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
2. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria ne' cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici.
 3. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprieta' si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni, per animali, di cui al presente Regolamento.
 4. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultano: la data dell'introduzione e il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalita' del destinatario.
 5. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluogo con periodicit  almeno trimestrale.
 6. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione operi, con dimostrata efficacia, per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
 7. I Comuni per la realizzazione di rifugi, possono concedere' in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali, un terreno idoneo per l'edificazione.
 8. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto, per la concessione edilizia, nonche' per il parere favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti.
 9. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile della organizzazione e gestione, nonche' un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zoiatrica.
 10. L'attivit  delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla U.S.S.L. in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati.
 11. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi gi  esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6. Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti

1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.
2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L.
3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
 - superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
 - numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
 - pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
 - approvvigionamento idrico sufficiente;
 - canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
 - reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
 - locale per gli interventi veterinari;
 - locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
 - magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.

4. Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino la data d'introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.

5. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluogo con periodicità almeno trimestrale.

6. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.

Art. 7. Criteri e procedure per il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, le Associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992:

- il cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalità;
- che operano nel settore con programmi ed attività documentate, nel rispetto delle leggi vigenti, da almeno 3 anni;
- che sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte.

2. La documentazione relativa alle attività svolte in Piemonte per la protezione degli animali, dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda entro 60 gg. dalla presentazione della medesima, previa istruttoria dell'Assessorato alla Sanità.

3. La Regione può effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, disponendo, in caso di non conformità, la cancellazione dall'Albo della Associazione interessata.

Art. 8. Corsi di formazione e di educazione sanitaria

1. Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi connessi con il rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento agli animali domestici e da affezione, saranno organizzati dal personale docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. o della Regione, in parte anche tramite lezioni o dibattiti a cui partecipino direttamente i medici veterinari del servizio pubblico.

Art. 9. Interventi di controllo sulla popolazione felina

1. Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della U.S.S.L. evidenzii in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all'U.S.S.L. competente per territorio.

2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zoiatrici che si rendano necessari.

3. Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, per gli interventi di competenza.

4. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es.: ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute

dell'uomo o degli animali; in questi casi, la cattura e' eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, dal personale di cui al comma 1. dell'articolo 3 del presente Regolamento, con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

Art. 10. Comitato Tecnico Regionale

1. I Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 della legge, appositamente convocati dalla Presidenza della Giunta Regionale, provvedono a nominare per votazione gli esperti in etologia che entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali.
2. Le modalita' operative e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale sono disciplinate con la deliberazione della Giunta Regionale, istitutiva del Comitato stesso.

Legge regionale n. 18 del 19 luglio 2004 (Vigente dal Legge regionale n. 18 del 19 luglio 2004 - "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)".

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani.
2. Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato 'microchip ', costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati.
3. Le Aziende sanitarie locali (ASL), i comuni, le comunità montane e collinari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, gestiscono l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e provvedono a definire ed attuare iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.

Art. 2. (Istituzione dell'anagrafe canina regionale)

1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari della ASL in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanità.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di registrazione ed identificazione.
3. È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.

Art. 3. (Obblighi dei proprietari o detentori)

1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'articolo 1.
2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
- 3 bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni.
- ^[1]
4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

Art. 4. (Scheda di identificazione)

1. All'atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda, secondo un modello predisposto dalla Regione.
2. Copia della scheda è consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nella banca dati informatizzata.

Art. 5. (Sedi di identificazione e periodicità degli interventi)

1. Le ASL, in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.
2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore ai trenta giorni.
3. I comuni singoli od associati, le comunità montane e collinari mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione delle reti dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.

Art. 6. (Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti)

1. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle ASL.
2. È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al proprietario o detentore.
3. L'inserimento dei dati nell'archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle ASL.

Art. 7. (Banca dati regionale)

1. Per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni dell'anagrafe canina, la Regione istituisce uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.
2. L'anagrafe canina regionale, contestualmente alla realizzazione del sistema informatizzato di rete, è organizzata in banca dati regionale.
3. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati in banca dati informatizzata gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi, nonché i combattimenti fra cani.

Art. 8. (Ruolo dei comuni)

1. I comuni ricevono periodicamente dal servizio veterinario dell'ASL i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti nel territorio comunale.
2. I dati necessari per il rintraccio di cani smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9. (Identificazione dei cani vaganti)

1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.

2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.
3. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario.
4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.
5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.
6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente.

Art. 10. (Vigilanza)

1. I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della anagrafe canina.
2. Ai servizi veterinari dell'ASL compete il monitoraggio del livello di attuazione della anagrafe canina e la segnalazione ai comuni interessati di eventuali carenze o disfunzioni, unitamente alla attuazione di interventi di vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto.

Art. 11. (Revisione dell'anagrafe canina comunale)

1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.
[2]
2. A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, provvedono ad una revisione ed aggiornamento della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare informazione alla cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani.

Art. 12. (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all'articolo 9, comma 1 ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.
[3]
2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00.
3. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.

Art. 13. (Clausola valutativa)

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione delle strategie adottate in materia di lotta al randagismo.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:
 - a) numero residuale dei cani identificati con la procedura del tatuaggio cutaneo;
 - b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip;
 - c) strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle metodologie di anagrafe canina;
 - d) periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso ciascuna ASL;
 - e) interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi professionisti;

- f) istituzione ed attività dell'osservatorio regionale sui cani potenzialmente pericolosi;
- g) gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e cattura dei cani smarriti;
- h) natura ed entità delle sanzioni irrogate.

Art. 14. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa complessiva di euro 80.000,00.
2. All'erogazione di contributi alle ASL per la realizzazione di interventi di anagrafe canina si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004 iscrivendo lo stanziamento pari ad euro 80.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
3. Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 27031 del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 15. (Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).

Legge regionale n. 27 del 4 novembre 2009 "Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale".

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito dei principi ed indirizzi della normativa nazionale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. La Regione individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. La presente legge disciplina la corretta convivenza tra le persone e i cani ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell'incolumità delle persone.

Art. 2. (Definizioni)

1. Si definisce "cane ad aggressività non controllata" il soggetto che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. Si definisce "detentore" il proprietario del cane o chi abbia accettato di occuparsene, responsabile della sua salute e del suo benessere.
3. Si definisce "addestratore cinofilo", ai sensi del disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili approvato con decreto del direttore generale del ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 marzo 2005, il tecnico abilitato:
 - a) ad educare i cani ed a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilità;
 - b) ad impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento ed indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;
 - c) a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi.
4. Si definisce "valutatore cinofilo", ai sensi del disciplinare di cui al comma 3, l'esperto abilitato a valutare, attraverso test comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani.

Art. 3. (Divieti)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:
 - a) la recisione delle corde vocali;
 - b) il taglio delle orecchie;
 - c) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione cinologica internazionale con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
2. Il divieto opera nei confronti dei cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.

3. Le gravi condizioni di salute di cui al comma 2 sono attestate per iscritto dal veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione è inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.

4. È vietata altresì:

- a) la detenzione presso la propria dimora di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1; in via di prima applicazione potranno essere detenuti i cani mutilati di cui si dimostri l'acquisto della proprietà in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
- b) la vendita o la cessione a qualsiasi titolo di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1;
- c) l'esposizione di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1 successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

5. I divieti di cui al comma 4 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.

Art. 4. (Comitato regionale di valutazione e controllo sull'aggressività canina)

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute il Comitato regionale di valutazione e controllo sull'aggressività canina, composto da:

- a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela della salute o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) due medici veterinari comportamentalisti di cui uno designato dagli ordini provinciali e uno in rappresentanza dei servizi veterinari delle ASL;
- c) due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del Piemonte;
- d) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel campo della tutela degli animali maggiormente rappresentativi in ambito regionale.

2. Le aziende sanitarie inviano al Comitato, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, i dati regionali relativi alle morsicature canine rivolte all'uomo, aggiornati al 30 giugno e al 31 dicembre. Entro il mese di gennaio di ogni anno è altresì trasmesso al Comitato l'estratto informatizzato dell'anagrafe canina aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Comitato elabora i dati ricevuti e, entro il primo trimestre dell'anno successivo, invia alle aziende sanitarie e agli altri enti competenti in materia una relazione in cui sono identificati i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso, individuati in base ai dati delle morsicature rilevate nonché ad ulteriori particolari configurazioni di rischio.

Art. 5. (Obblighi per i detentori di cani ad aggressività non controllata)

1. Il detentore di cani ad aggressività non controllata ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio.

2. I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento.

3. I comuni, in collaborazione con le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali istituiscono ed organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione.

4. Al termine dei corsi di cui al comma 3, previo il superamento di esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale, è rilasciato un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani.

5. Per l'espletamento dei corsi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori debbono avvalersi di una équipe composta da un veterinario comportamentalista, da un valutatore e da un addestratore cinofilo.

6. Fino al superamento del test di cui al comma 4 il detentore di cani ad aggressività non controllata ha i seguenti obblighi:

- a) applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;
 - b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane.
7. Il detentore dei cani ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.
8. Qualora il detentore dei cani ad aggressività non controllata non superi il test di cui al comma 4 o non vi si sottoponga e i servizi veterinari ne certifichino l'incapacità di gestione del cane, il Comune, su richiesta dell'ASL competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'ASL ne certifica l'irrecuperabilità.
9. Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore dello stesso.
10. È vietato acquistare, possedere o detenere cani ad aggressività non controllata ai seguenti soggetti:
- a) ai delinquenti abituali o per tendenza ai sensi degli articoli 102 e 108 del [codice penale](#) ;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.

Art. 6. (Promozione della diffusione di una corretta relazione uomo-animale)

1. Il Comitato di cui all'articolo 4 promuove nelle scuole di ogni ordine e grado progetti didattici che favoriscano l'instaurarsi di una corretta relazione uomo-animale, svolti da veterinari o addestratori dell'ENCI e da altre figure professionali qualificate.
2. Il Comitato promuove, in collaborazione con le ASL attraverso i rispettivi servizi veterinari, l'ENCI e gli altri soggetti competenti in materia, l'attivazione di corsi di formazione per il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani, rivolti a tutti i soggetti interessati a qualunque titolo alla detenzione di cani, nonché campagne di informazione mirate ad accrescere l'educazione civica ed il senso di responsabilizzazione nei confronti degli animali da compagnia.
3. Le ASL incentivano la formazione specialistica in materia di etologia e scienza del comportamento canino dei veterinari pubblici.
4. La Regione si impegna a promuovere la stipulazione di convenzioni o altre forme di agevolazioni, anche assicurative, per facilitare l'accesso ad esercizi, locali e spazi pubblici dei cani che hanno conseguito l'attestato di cui all'articolo 5, comma 4, in deroga ad eventuali limitazioni poste per il controllo della sicurezza.

Art. 7. (Vigilanza e informazione)

1. I servizi veterinari delle ASL concorrono con le altre autorità pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge.
2. La Regione in collaborazione con le associazioni per la protezione degli animali e gli ordini provinciali veterinari, promuove e attua programmi di informazione e di cultura volti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge.

Art. 8. (Sanzioni)

1. Fatte salve le ipotesi di reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro.
2. I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.
3. I detentori di cani che violano le disposizioni di cui all'articolo 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro.
4. La recidiva comporta un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria da irrogarsi.
5. Le violazioni di cui al comma 3, compiute nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, comportano il raddoppio delle sanzioni.

6. Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario, del cane che ne è stato oggetto.

7. Il sequestro e la confisca del cane sono effettuati secondo le procedure disposte dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

8. Il cane sequestrato ai sensi dei commi 6 e 7 viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge.

Art. 9. (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento deliberativo, emana le disposizioni attuative della presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 10. (Spazi recintati destinati alle deiezioni)

1. La Regione Piemonte, ai fini dell'articolo 1 della presente legge, effettua un monitoraggio degli spazi recintati di libero accesso all'interno di giardini e parchi pubblici destinati alle deiezioni e all'espletamento delle funzioni corporali dei cani ed agisce perché aumentino sensibilmente le aree destinate a tali scopi con la massima omogeneità territoriale.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.

Art. 11. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2010-2011 alla spesa complessiva di 100.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Le somme rimosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB0902.

Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.